

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"

Linee guida per la presentazione delle candidature

Le risorse finanziarie derivanti dal PNRR Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale - assegnate al Dipartimento per lo sport sono destinate alla realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane puntando sugli impianti sportivi ammontano complessivamente ad Euro 700.000.000,00.

Le suddette risorse sono ripartite in 3 Cluster come da tabella seguente:

DESTINAZIONE RISORSE	IMPORTO
Cluster 1: Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor	€ 350.000.000,00
Cluster 2: Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti	€ 188.000.000,00
Cluster 3: Interventi di realizzazione nuovi impianti o rigenerazione impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive: interventi da parte dei Comuni di particolare interesse sportivo o agonistico	€ 162.000.000,00
TOTALE DELLE RISORSE	€ 700.000.000,00

CLUSTER 1 e 2

Le risorse relative ai **Cluster 1 e 2**, disciplinate nell'ambito del medesimo Avviso, sono destinate esclusivamente ai Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, e sono ripartiti per ogni comune in proporzione rispetto alla popolazione residente, come da tabella seguente:

Popolazione residente	Contributo Massimo Euro
< 50.000	1.500.000,00 €
50.000<x<100.000	2.500.000,00 €
100.000<x<200.000	3.500.000,00 €
200.000<x<500.000	6.500.000,00 €
500.000<x<1.000.000	11.500.000,00 €
>1.000.000	18.500.000,00 €

In risposta all'Avviso dedicato ai Cluster 1 e 2, ciascun Comune in possesso dei requisiti di ammissibilità potrà richiedere un finanziamento nell'ambito del massimale assegnato, come da tabella precedente e potrà presentare un massimo di due interventi, di cui almeno uno afferente al

Cluster 1. L'eventuale secondo intervento potrà essere presentato sia con riferimento al Cluster 1 che al Cluster 2; nel caso in cui il secondo intervento faccia riferimento al Cluster 2, l'importo relativo non potrà superare il 40% del finanziamento complessivo attribuibile sulla base della fascia demografica di appartenenza.

Ovvero, ciascun Comune potrà presentare:

- un solo intervento relativo al Cluster 1, e richiedere che l'intero finanziamento riconoscibile, nel rispetto dei massimali riportati nella precedente tabella, sia destinato al singolo intervento;
- due interventi, entrambi relativi al Cluster 1;
- due interventi, di cui uno relativo al Cluster 1 ed uno relativo al Cluster 2. In questo caso, il Comune proponente potrà richiedere che il finanziamento complessivo riconoscibile, nel rispetto della medesima tabella, sia ripartito tra i due interventi, purché il finanziamento richiesto per il Cluster 2 non superi il 40% del finanziamento complessivo attribuibile sulla base della fascia demografica di appartenenza (*rientra in tale fattispecie anche la presentazione di un intervento composto da due lotti funzionali aventi ad oggetto il medesimo impianto, in tal caso un lotto dovrà essere ricompreso nel Cluster 1 e un lotto nel Cluster 2*).

In nessun caso si potrà presentare:

- uno o più interventi afferenti al solo Cluster 2;
- due interventi, di cui uno afferente al Cluster 1 ed uno al Cluster 2, qualora l'intervento proposto per il Cluster 2 non rispetti la quota del 40%;
- richieste di finanziamento eccedenti i massimali richiamati nella tabella di cui sopra.

Nell'individuazione delle tipologie di intervento, si rimanda integralmente a quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Nello specifico per il **Cluster 1**, si rimanda integralmente a quanto disposto in materia di *"interventi di nuova costruzione"* dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero:

.. "quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e. 6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

(punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione

in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato ”

Rientrano invece nel **Cluster 2**, tutte le altre tipologie di intervento, ovvero gli interventi di “manutenzione ordinaria”, di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e di risanamento conservativo” e “interventi di ristrutturazione edilizia”, così come disciplinati dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero:

- a) *“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
- b) *“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)*
- c) *“interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi*



tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
(lettera modificata dall'art. 65-bis della legge n. 96 del 2017)

- d) *"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;*
(lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

In particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono *"interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente"*. Rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia tutte le opere volte a trasformare un organismo edilizio, sia quelle che ne conservano gli elementi costitutivi, sia quelle che intervengono in modo radicale, con la sua completa demolizione e ricostruzione. Il presupposto fondamentale che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è l'esistenza di un patrimonio edilizio sul quale si interviene, talvolta conservandone le

caratteristiche architettoniche più rilevanti. Il decreto “semplificazioni” del 2020 (D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020) ha introdotto alcune novità nel testo della lettera d) dell’articolo in commento, che sono state oggetto di importanti indicazioni interpretative illustrate nella Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero della Pubblica Funzione del 02.12.2020. In particolare il riferimento ai semplici interventi di “demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” è stato sostituito con la più articolata previsione per cui rientrano nella ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”. Per quanto sopra esposto rientra nella ristrutturazione qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui il nuovo edificio presenti caratteristiche molto differenti rispetto al precedente. Due sono le ipotesi nelle quali sono ammessi incrementi volumetrici nell’ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione: la prima riguarda l’aumento della volumetria giustificato dalla necessità dell’adeguamento dell’edificio alla normativa antisismica o alla normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; la seconda riguarda la possibilità di apportare incrementi alla volumetria dell’edificio preesistente derivanti da esplicite previsioni legislative e degli strumenti urbanistici che contemplino siffatti incrementi per finalità di rigenerazione urbana. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare sopra citata.

Per quanto attiene gli interventi di nuova costruzione sono da considerarsi tali “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente (...)”

La giurisprudenza ha inoltre definito ulteriori casi di specie; a titolo di esempio, la Cassazione con la sentenza 47426/2021 ha specificato che, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualora si realizzi un intervento di demolizione e ricostruzione modificando la sagoma del manufatto è necessario richiedere il titolo abilitativo previsto per i lavori di nuova costruzione, poiché in tali casi permane l’obbligo di mantenere la sagoma originaria.

Al fine di rispettare i vincoli di spesa previsti dal PNRR, le proposte di intervento saranno prioritariamente ammesse a finanziamento fino al completo utilizzo delle risorse di cui al Cluster 1.

I vincoli sopra richiamati saranno necessari a garantire il rispetto dei target e delle milestone previste nel PNRR, così come definite nel prospetto di cui all’allegato 3.

Le proposte di intervento potranno prevedere anche un’eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente, in questo caso, per il calcolo dei massimali e delle percentuali di ripartizione tra gli interventi (nel caso di un intervento relativo al Cluster 1 ed uno al Cluster 2) si terrà conto solamente della quota di finanziamento richiesta a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto attiene la **tipologia di impianti** che potranno essere oggetto di finanziamento, è richiesto che le proposte di intervento siano riferite esclusivamente ad una delle seguenti tipologie:

- impianto polivalente indoor (laddove si intende che presso l’impianto siano praticabili almeno 3 discipline sportive);
- cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (laddove si intende che presso l’impianto siano praticabili almeno 3 discipline sportive);
- impianto natatorio.

Gli enti si impegnano, in caso di finanziamento, ad acquisire il preventivo parere favorevole, in linea tecnica, sul progetto da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), laddove richiesto ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302.

Non potranno essere ammesse a finanziamento proposte di intervento su impianti sportivi che non rientrano nelle precedenti categorie.

CLUSTER 3

L'Avviso relativo al Cluster 3 è rivolto a tutti i Comuni che presentino interventi aventi ad oggetto impianti di interesse di Federazione Sportive.

I Comuni proponenti dovranno dimostrare la sussistenza del particolare interesse sportivo/agonistico dell'impianto oggetto dell'intervento proposto, allegando alla domanda di partecipazione un atto formale attestante l'interesse della Federazione Sportiva, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Federazione di riferimento.

Al riguardo si specifica che:

- ciascun Comune potrà presentare un solo intervento e
- ciascuna Federazione Sportiva, anche in forma associata con altre Federazioni, potrà manifestare il proprio interesse nei confronti di un **unico** intervento.

Ciascun intervento potrà ricevere un contributo massimo pari ad € 4.000.000,00.

Nel caso in cui l'intervento proposto sia oggetto di interesse formalizzato da più Federazioni sportive, il contributo massimo potrà essere integrato in ragione delle risorse disponibili.

Relativamente al Cluster 3 non esistono vincoli né in relazione alla tipologia di impianto sportivo oggetto dell'intervento, purché di particolare interesse sportivo/agonistico come sopra disposto, né in relazione alla tipologia di intervento da realizzarsi, quest'ultimo potrà essere sia un intervento di rigenerazione di un impianto esistente che un intervento di nuova costruzione.

Le proposte di intervento potranno prevedere anche un'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente.

Gli enti si impegnano, in caso di finanziamento, ad acquisire il preventivo parere favorevole, in linea tecnica, sul progetto da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), laddove richiesto ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302.

SELEZIONE DELLE PROPOSTE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La procedura per l'assegnazione di tutte le risorse previste dal PNRR è di tipo "concertativo-negoziabile" e, pertanto, a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, il Dipartimento per lo sport provvederà a concertare con i soggetti interessati i progetti che debbono realizzarsi necessariamente nel rispetto dei target e delle milestone previste nel PNRR.

Le intese raggiunte tra il Dipartimento per lo sport e i soggetti che presentano le proposte di intervento ammesse al finanziamento dovranno essere formalizzate attraverso accordi, secondo le modalità

previste dalla legge, contenenti la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti.

I suddetti Accordi sono volti a disciplinare i contenuti minimi essenziali che dovranno essere soddisfatti e gli adempimenti e le tempistiche per ottenere l'erogazione del contributo, coerentemente con milestone e i target stabiliti nel progetto "sport e inclusione sociale" del PNRR. In particolare, relativamente alle proposte di intervento presentate in risposta al presente Avviso, una volta sottoscritto l'Accordo ogni Comune sarà chiamato a soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) livello di progettazione minimo: "progetto di fattibilità tecnica ed economica", redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- b) ogni proposta di intervento dovrà essere redatta nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo opere di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili. Nello specifico per gli interventi di nuova costruzione è previsto il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings.
- c) ogni proposta di intervento dovrà essere corredata da un piano economico e finanziario che dettagli le modalità di gestione dell'impianto.